



Libero Consorzio Comunale di Trapani
già
Provincia Regionale di Trapani

**REGOLAMENTO SU STRUMENTI E
PROCESSI D'INDIRIZZO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E
PARTECIPATE**

Approvato con Deliberazione Commissariale n. 6/C del 22/8/2013

Modificato con Deliberazione Commissariale 26/C del 27/11/2015

Nota introduttiva al Regolamento

La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata dalla genesi di strumenti operativi individuati nelle società a totale capitale pubblico.

Ciò determina la trasformazione dell'Ente pubblico in holding finalizzata al conseguimento delle proprie competenze istituzionali, anche attraverso lo strumento societario.

Tale nuovo ruolo necessita quindi di moderni strumenti di governance in modo da assicurare all'Ente adeguate prerogative di indirizzo, programmazione e controllo capaci di guidare le società verso gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il modello di governance individuato, consente all'Amministrazione di indirizzare le scelte societarie, programmare le attività e controllarne i risultati, in termini strategici e gestionali, con particolare attenzione all'equilibrio economico societario. I processi e gli strumenti della governance, analogamente agli strumenti di governo adottati dall'Ente Provincia, permettono la realizzazione del controllo ex ante - piano strategico e budget previsionale -, del controllo in itinere - report di rendicontazione semestrale - e di controllo ex post - bilancio consuntivo e documenti di rendicontazione allegati.

E' evidente quindi l'analogia delle modalità di governance con gli strumenti di programmazione e controllo propri dell'Amministrazione, anche rispetto ai termini di adozione. Ciò proprio al fine di costruire un sistema integrato di programmazione, controllo e valutazione dell'azione amministrativa, capace di guidare l'Ente e le sue società partecipate verso il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

Si ritiene quindi opportuno rafforzare ed armonizzare, con il presente Regolamento, le modalità operative per l'espletamento delle funzioni di governo delle società in cui la Provincia detiene la totalità del capitale sociale o la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

SOMMARIO

TITOLO PRIMO	4
PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità	4
Articolo 2 - Società controllate	4
TITOLO SECONDO	5
LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE	5
Articolo 3 - La funzione di indirizzo e programmazione	5
Articolo 4 - Principi informatori dell'attività del soggetto gestore	5
Articolo 5 - Contratto di servizio	5
Articolo 6 - Programmazione e rendicontazione delle attività	5
Articolo 7 - Provvedimenti di straordinaria amministrazione	6
Articolo 8 - Nomina e revoca degli amministratori	6
Articolo 9 - Nomina del collegio dei sindaci revisori	7
TITOLO TERZO	8
STRUTTURA PROVINCIALE DI RACCORDO CON LE SOCIETA'	8
Articolo 10 - Unità di Coordinamento "Società partecipate"	8
Articolo 11 - Controllo strategico e gestionale	9
Articolo 12 - Controllo operativo	9
Articolo 13 - Controllo economico patrimoniale	9
Articolo 14 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Provinciale	9
Articolo 15 - Norme transitorie e finali	10

TITOLO PRIMO
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure con le quali la Provincia di Trapani esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle società controllate e partecipate, anche ai fini dell'affidamento di servizi in forma diretta (in house providing).
2. L'attività di controllo si configura "funzione di diritto pubblico" e consiste in attività di controllo di tipo strategico, gestionale ed economico analoga all'attività di controllo esercitata sui servizi gestiti direttamente dall'Ente.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire la rispondenza dell'azione delle Società, per la produzione di servizi utili alla collettività provinciale o strumentali all'Ente Provincia, ai principi normativi e di equilibrio economico-patrimoniale per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Articolo 2 - Società controllate e partecipate

1. Si definiscono società controllate, ai fini del presente regolamento, le società di capitale di cui la Provincia dispone della totalità del capitale sociale o della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Si definiscono società partecipate, ai fini del presente regolamento, le società di capitale di cui la Provincia dispone di una quota non di maggioranza del capitale sociale e, quindi, anche dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

2. La Provincia esercita le funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle specifiche finalità ed oggetti per cui le società sono state costituite. Gli organi societari delle controllate perseguono gli indirizzi generali definiti dalla Provincia e si uniformano agli obiettivi indicati per la gestione societaria, mentre gli organi delle partecipate, pur nel rispetto della loro autonomia gestionale, concordano le linee generali degli obiettivi societari, informandone preventivamente delle modifiche e variazioni la Provincia medesima.
3. La gestione delle società, controllate e partecipate, deve essere uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

TITOLO SECONDO
LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

Articolo 3 - La funzione di indirizzo e programmazione

1. La funzione di indirizzo e programmazione, nelle società controllate o partecipate, consiste nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'allocazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari.
2. Nelle società controllate gli obiettivi da raggiungere e le eventuali variazioni degli stessi in corso d'opera vengono preventivamente discussi e concordati con la Provincia, pur nel rispetto e nella riservatezza delle strategie adottate in piena autonomia dagli organi societari che garantiscono la costante e puntuale informativa sulla gestione nei confronti della Provincia.

Articolo 4 - Principi informativi dell'attività del soggetto gestore

1. In ossequio ai principi di cui all'art. 97⁷ della Costituzione, le società partecipate hanno l'obbligo di seguire le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente e devono pertanto:
 - garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D.Lgs 163/06;
 - garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in attuazione dell'art. 18, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5 - Contratto di servizio

1. Il contratto rappresenta lo strumento fondamentale con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra Ente Provincia e le Società affidatarie di servizi.
2. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione dei livelli qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà contenere apposite clausole sanzionatorie in grado di disciplinare eventuali casi di mancato o parziale conseguimento degli standard di servizio previsti.
3. Nell'attuazione di programmi/progetti di natura comunitaria il contratto di servizio può essere sostituito da convenzioni.

Articolo 6 - Programmazione e rendicontazione delle attività

1. Gli strumenti con i quali si garantisce l'indirizzo e si programmano le attività societarie da parte dell'Amministrazione Provinciale sono identificati nello statuto delle società, nel contratto di servizio, nelle convenzioni, nel capitolato di servizio, nonché in atti di indirizzo e di vigilanza svolte dall'Ente Provincia in qualità di socio.

In particolare sono individuati quali strumenti di governance delle Società controllate in attività, con esclusione di quelle in liquidazione per le motivazioni previste dal codice civile:

a) piano pluriennale degli investimenti:

il documento dovrà esporre gli investimenti annui programmati in un arco temporale almeno triennale, sarà aggiornato annualmente e dovrà trovare conciliazione con la tabella degli investimenti riportata nel budget annuale di previsione;

b) budget annuale di previsione e piano industriale:

il documento, costituito dal conto economico, dovrà essere disposto secondo lo schema previsto per il bilancio d'esercizio a tal fine di consentire l'immediata comparabilità; il budget dovrà esporre in apposita colonna il conto economico dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dovrà essere integrato da una relazione illustrativa sull'andamento economico, finanziario (in particolare per l'indebitamento) e gestionale previsto che riporti, tra l'altro, il numero previsto dell'organico con la relativa ripartizione (dirigenti, quadri, impiegati, operai), una tabella degli investimenti previsti con i relativi importi, le corrispondenti quote di ammortamento imputate a conto economico e le fonti di finanziamento. Il documento dovrà, altresì, contenere il piano industriale dell'esercizio di riferimento;

c) relazione semestrale:

il documento, costituito dal conto economico, dovrà essere disposto secondo lo schema previsto per il bilancio d'esercizio; dovrà esporre il raffronto con il budget annuo dell'esercizio in questione e il quadrimestre dell'esercizio precedente; dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che esponga e analizzi le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del budget e che dia conto del rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica. Il documento dovrà, altresì, esporre il raffronto con il piano industriale previsto per l'esercizio di riferimento e relazionare sugli eventuali scostamenti, indicandone le possibili ragioni e le azioni correttive che si intendono intraprendere;

d) bilancio d'esercizio:

il documento, redatto secondo la normativa civilistica, che prevede la separata indicazione dei crediti e dei debiti oltre l'esercizio, dovrà essere accompagnato, secondo la modalità che l'azienda riterrà più opportuna, da un prospetto che evidenzi il raffronto con il budget dell'esercizio, integrato da una relazione che illustri le ragioni degli scostamenti ed i correttivi da attivare e gli investimenti effettuati a confronto con quelli programmati.

Unitamente al bilancio, sempre secondo le modalità che l'azienda riterrà idonee, dovrà essere illustrata la struttura organizzativa adottata, con la relativa ripartizione del personale e un'analisi del costo del personale (anche mediante ricorso ad appositi indici/quozienti, ad esempio costo del lavoro per unità di personale, specificando le modalità di calcolo).

Inoltre, il bilancio dovrà essere accompagnato dalle ulteriori necessarie informazioni al presente provvedimento alla data di fine esercizio, in conformità con i dati del bilancio, secondo i prospetti che verranno predisposti dal Servizio Società Partecipate.

Il bilancio sarà integrato da alcuni indici ed indicatori utili per il monitoraggio periodico sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria ed in particolare saranno elaborati gli indici di seguito esposti. A tal fine, la società presenterà un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico per illustrare i dati di bilancio considerati nelle elaborazioni dei quozienti:

Indici di redditività

- ROE (Return on equity – Rapporto tra Reddito Netto e Patrimonio Netto)
- ROI (Return in investimenti – Rapporto tra Risultato Operativo e Capitale investito)
- ROS (Return on sales – Rapporto tra Reddito Operativo e Ricavi di vendita)

Indici finanziari e patrimoniali

- Margine di disponibilità o Capitale Circolante Netto (attivo corrente o a breve termine – passivo corrente o a breve termine)
- . Margine di tesoreria (liquidità immediate + liquidità differite – passività correnti o a breve)
- Indice di indebitamento o leverage (capitale investito / patrimonio netto).

Inoltre, la documentazione richiesta, laddove non sia oggetto di approvazione assembleare per disposizioni di legge e/o per statuto, sarà comunque approvata dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 7 - Provvedimenti di straordinaria amministrazione

1. I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari delle società controllate e partecipate dalla Provincia sono approvati, previa espressione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall'assemblea appositamente convocata dagli amministratori.

Art. 8 - Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina diretta degli amministratori, laddove previsto dallo Statuto societario, ai sensi degli artt.2383 e 2449 c.c, previa verifica dei requisiti richiesti per l'amministratore interessato e del relativo curriculum che dovrà essere allegato all'atto di nomina. L'atto di nomina dovrà indicare gli obiettivi generali del mandato, l'obbligo al rispetto del presente regolamento, le procedure per l'eventuale revoca.

Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme del codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.

2. Nel procedere alle nomine dirette, il Presidente deve tener conto delle specifiche qualificazioni che assicurino l'attitudine a svolgere il mandato con adeguata competenza.

Il soggetto nominato è tenuto a presentare il curriculum personale ed una attestazione sottoscritta di accettazione:

- dell'incarico;
- degli obiettivi generali del mandato;
- dell'obbligo del rispetto del presente regolamento.

Le nomine dovranno essere accettate entro 10 giorni dalla comunicazione scritta.

3. Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina, nonché per l'inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dal presente regolamento anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 — comma 3. Gli incarichi possono essere altresì revocati quando ricorrono sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori provinciali ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Provincia.
4. Ai sensi dell'art.71, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 non può essere nominato amministratore delle società a capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni

precedenti incarichi analoghi, abbia registrato per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Articolo 9 - Nomina del collegio dei sindaci revisori

1. Il Presidente della Provincia, provvede, laddove previsto dallo Statuto societario, alla nomina del collegio dei sindaci revisori, o di singoli componenti dello stesso, ai sensi degli artt. 2477 e 2449 c.c. tenendo anche conto delle indicazioni fornite in merito dal Consiglio Provinciale. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme del codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.
2. Per le nomine dei componenti nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO TERZO

STRUTTURA PROVINCIALE DI RACCORDO CON LE SOCIETA'

Art. 10 – Unità di Coordinamento “ Società partecipate”

1. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del PEG globalizzato annuale, assegna la responsabilità e definisce forme e contenuti del l'Unità di Coordinamento “Società partecipate”.
2. L'Unità di Coordinamento “Società partecipate” costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione provinciale e gli organi societari, nonché tra i Settori provinciali che gestiscono gli affidamenti dei servizi a società partecipate dall'Ente e gli organi gestionali delle predette società.
3. L'Unità cura i rapporti con le singole Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento ed elabora le informazioni derivanti dai rapporti con le stesse.
4. L'Unità assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee d'indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio Provinciale e si pone quale supporto a Commissioni Consiliari nella verifica di atti e documenti attinenti le società partecipate.
5. L'Unità cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società partecipate.
6. L'Unità cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web www.provincia.trapani.it dedicata alle società partecipate ed in particolare alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei rappresentanti della Provincia nei consigli di amministrazione delle singole partecipate, nei casi previsti dalla normativa vigente.
7. L'Unità cura la trasmissione dei dati relativi alle società partecipate richiesti dai competenti Ministeri (Funzione Pubblica e Tesoro ed Economia), nonché agli organismi istituzionali esterni (quali la Corte dei Conti) sia in via telematica che su supporto cartaceo, ove richiesto.
8. L'Unità di Coordinamento “Società partecipate”collabora con l'Ufficio di staff di cui all'art. 14 comma 1, posto sotto la direzione del Direttore Generale o del Segretario Generale della Provincia, deputato ai controlli interni dell'Ente.

TITOLO QUARTO

LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Articolo 11 - Controllo strategico e gestionale

1. Il controllo strategico e gestionale è realizzato con l'analisi dei documenti di cui all'art. 6. In particolare si esplica nei seguenti momenti:
 - a) Controllo ex ante per la verifica preventiva degli obiettivi strategici e gestionali delle Società realizzato con l'analisi dei documenti di cui al comma 1 punto a) dell'art. 6;
 - b) Controllo concomitante per la verifica in corso di gestione delle performance delle Società realizzato con i documenti di rendicontazione semestrale di cui al comma 1 punto e) dell'art. 6;
 - e) Controllo ex post per la valutazione a consuntivo della performance complessiva delle Società realizzato mediante verifica dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

Articolo 12 - Controllo operativo

1. Il controllo operativo viene svolto dagli uffici dell'Ente che procedono agli affidamenti dei servizi, tenuto conto dei dettagli operativi da specificare in ciascun contratto di servizio o convenzione di cui all'art. 6, comma 1, punto e).
2. Qualora, si evidenzino comprovate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto/convenzione ovvero inottemperanza o inerzia da parte dei competenti organi societari delle Società, si configurano le condizioni di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 13 - Controllo economico patrimoniale

1. Il controllo economico patrimoniale è finalizzato a verificare il grado di conseguimento da parte delle Società dell'equilibrio economico-patrimoniale. Il controllo è realizzato con l'analisi dei documenti di cui all'art. 6. In particolare si esplica nei seguenti momenti:
 - a) Controllo ex ante finalizzato alla verifica preventiva dell'equilibrio economico e patrimoniale delle Società con l'analisi dei documenti di cui al comma 1 punto b) dell'art. 6;
 - b) Controllo concomitante finalizzato alla verifica in corso di gestione delle performance economiche e patrimoniali delle Società con la verifica dei documenti di rendicontazione semestrale di cui al comma 1 punto d) dell'art. 6;
 - e) Controllo ex post finalizzato alla valutazione a consuntivo della performance economico patrimoniale complessiva delle Società con la verifica dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

Articolo 14 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Provinciale

1. I controlli di cui agli artt. 11, 12 e 13 saranno svolti da apposito ufficio istituito in staff presso il Direttore Generale, laddove previsto, o del Segretario Generale, con atto di quest'ultimo, giusta art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213, in raccordo con l'Unità di Coordinamento "Società partecipate" di cui all'art. 10.
2. Le società sono tenute a fornire all'Unità di Coordinamento "Società partecipate" ed al Settore Finanziario provinciale i dati richiesti ai fini del presente regolamento e del rispetto delle norme di legge.

3. Le società sono altresì tenute a fornire, se richieste, informazioni e documenti agli Organi del Consiglio Provinciale e in particolare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Articolo 15 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dallo Statuto della Provincia, all'atto dell'approvazione del Consiglio provinciale.
2. Al presente Regolamento si adeguano gli statuti delle Società di cui all'art. 1 entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.